

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 02196/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2196 del 2026, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Paola La China, rappresentata e difesa dagli Avvocati Francesco Stornello e
Michele D'Urso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per la Funzione Pubblica, Commissione Interministeriale Ripam,
Formez Pa, USR - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, in
persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, via dei
Portoghesi n. 12;

nei confronti

Stefano Cavallaro, Domenica Magazzù, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

RICORSO INTRODUTTIVO:

della graduatoria dei vincitori del Concorso pubblico per titoli ed esami, su base territoriale, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 161 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area dei funzionari (famiglia professionale funzionario giuridico-amministrativo-contabile) dei ruoli del Ministero dell'istruzione e del Merito da destinare agli uffici scolastici regionali bandito il 5 giugno 2025, pubblicata il 23 dicembre 2025, nella quale si attribuisce alla ricorrente il punteggio di 27.25, con posizione al n. 199, e non il maggiore punteggio di 29,25, con la conseguente migliore posizione in graduatoria ai fini della successiva assunzione in servizio, unitamente ai verbali della commissione esaminatrice recanti la valutazione dei propri titoli, ancorché sconosciuti, all'atto di convocazione dei candidati vincitori per l'assunzione in servizio e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale

PRIMO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI:

del Verbale n. 28 del 27 febbraio 2026 della Commissione esaminatrice del concorso pubblico su base territoriale per il reclutamento di n. 161 unità di personale non dirigenziale nell'Area dei funzionari del Ministero dell'Istruzione e del Merito – codice concorso SIC. (Sicilia), con il quale la Commissione ha confermato la mancata valutazione dei master universitari dichiarati dalla ricorrente nella domanda di partecipazione, conosciuto solo in data 5 marzo 2026, a seguito della costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti, unitamente a ogni altro atto presupposto, connesso e comunque conseguenziale;

SECONDO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI:

del Verbale n. 32 del 31 marzo 2026 della Commissione esaminatrice del concorso pubblico su base territoriale per il reclutamento di n. 161 unità di personale non dirigenziale – Area dei funzionari, famiglia professionale “funzionario giuridico-amministrativo-contabile” – codice concorso SIC. (Sicilia), con cui la Commissione, preso atto del ricorso per motivi aggiunti della ricorrente, ha

nuovamente confermato la non valutabilità dei master universitari di I e II livello dichiarati dalla stessa, ritenendoli “non attinenti alle materie del bando”, e ha quindi lasciato invariato il punteggio di 27,25 punti e la relativa posizione in graduatoria, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, della Commissione Interministeriale Ripam, di Formez Pa e dell'USR - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2026 il Presidente Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

l'art. 7, comma 3, del bando prevede l'attribuzione di “- 0,5 punti per ogni master universitario di primo livello attinente alle materie della prova scritta, fino a un massimo di due titoli valutabili; - 1,5 punti per ogni master universitario di secondo livello attinente alle materie della prova scritta, fino a un massimo di due titoli valutabili”;

con il ricorso all'esame del Collegio la ricorrente lamenta il mancato riconoscimento di alcun punteggio in relazione ai master universitari “L'insegnamento delle materie giuridico-economiche negli istituti secondari di secondo grado: metodologie didattiche” conseguito il 15 aprile 2020 presso l'Università Telematica E-campus di Novedrate (I livello) e “Competenze e responsabilità della funzione dirigenziale” ottenuto il 26 maggio 2025 presso

l'Università Telematica "Pegaso" (II livello), pur essendo, secondo la sua prospettazione, attinenti alle materie della prova scritta;

Ritenuto che sussista il *fumus boni iuris*, tenuto conto che la mancata attribuzione del punteggio è motivata dalla Commissione con l'assunto, del tutto generico, secondo cui *"i titoli dichiarati, pur afferenti in senso lato all'area giuridico amministrativa, presentano un grado di attinenza tale da giustificare la valutazione"*, quando invece dal confronto dei certificati e schede tecniche relativi ai suindicati master, indicanti i moduli trattati, prodotti in giudizio, con quanto specificato all'art. 6 del bando (materie della prova scritta) si evince tale attinenza con riferimento a diverse ben individuate materie;

Ritenuta altresì la sussistenza del *periculum in mora*, essendosi la procedura concorsuale ormai conclusa;

Ritenuto pertanto che dalla fondatezza della domanda cautelare discenda l'obbligo, per le Amministrazioni resistenti, in esecuzione del presente provvedimento, di procedere nuovamente alla valutazione dei titoli in possesso della ricorrente;

Visto il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che *"quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità"*;

Ritenuto che ricorrano, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a., i presupposti (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio) per autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sui siti web istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia, dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
 - 2.- il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
 - 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
 - 4.- l'indicazione dei controinteressati;
 - 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
 - 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con la stessa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
 7. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei due atti per motivi aggiunti;
- b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e dei due atti per motivi aggiunti, nonché della presente ordinanza - il testo integrale degli stessi ricorso introduttivo e due atti per motivi aggiunti, in calce alla quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:
- 1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
 - 2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.
- Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia:
- 3.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso introduttivo e i due atti per motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
 - 4.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi

l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso introduttivo e dei due atti per motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovranno, inoltre, curare che sull'*home page* del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso introduttivo, i due atti per motivi aggiunti e la presente ordinanza.

Detta richiesta dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della ricorrente, da quantificarsi a cura dell'amministrazione (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento; le prescritte pubblicazioni dovranno avvenire nel termine di giorni 30 (trenta) dalla ricezione della richiesta da parte dell'amministrazione, l'attestazione delle quali si dispone di depositare entro i successivi 10 giorni;

Ritenuto di fissare, per la discussione del ricorso, l'udienza pubblica del 20 ottobre 2026;

Ritenuto di compensare le spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter):

- accoglie nei modi di cui in motivazione l'istanza cautelare proposta in via incidentale;
- dispone l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei modi di cui in motivazione;

- fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 20 ottobre 2026;

- compensa integralmente tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2026 con l'intervento dei Magistrati:

Rita Tricarico, Presidente, Estensore

Luca Biffaro, Primo Referendario

Valerio Bello, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Rita Tricarico

IL SEGRETARIO